

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE****Art. 1****Oggetto del Regolamento**

1. L'attività professionale di acconciatore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere, inoltre svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Vittoria ivi compresa la frazione di Scoglitti, della attività di acconciatore dovunque e comunque esercitata, sia in luogo pubblico che privato (presso convivenze, alberghi, ospedali, case di cura, e di reclusione, palestre, piscine, ecc.), anche a titolo gratuito.

**Art. 2****Normativa di riferimento**

1. Le attività di acconciatore sono disciplinate dalle seguenti fonti normative.
  - a) dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
  - b) dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, per le parti compatibili con la legge 174/2005;
  - c) dal decreto legge 31 gennaio 2007, nr. 7 - convertito con legge 2 aprile 2007 nr. 40, art. 10;
  - d) dal decreto legislativo 26 marzo 2010, nr. 59, art. 77;
  - e) dal decreto legislativo 147/2012, artt. 15,16;
  - f) dal presente regolamento;
  - g) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

**Art. 3****Modalità di esercizio dell'attività**

1. La attività di acconciatore può essere svolta, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali.
  - a) presso la sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di estetista, come attività distinte o sotto forma di unica società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività;
  - b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettati tutti i criteri stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento;
  - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme, o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
  - d) La suddetta attività può solo occasionalmente essere esercitata a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2, legge 174/2005, le imprese di acconciatore possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e i servizi effettuati, senza necessità di titolo per il commercio al dettaglio, secondo il dispositivo della legge regionale 28/99.

4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 2, legge 174/2005 le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti di cui al precedente art. 1 del presente regolamento, possono svolgere, direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

#### **Art. 4**

##### **Commissione Consultiva Comunale**

1. Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 12 aprile 1963, nr. 161 come modificato dalla legge 23 dicembre 1970 nr. 1142 è prevista la Commissione Comunale Consultiva.

La Commissione Comunale Consultiva esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito alla redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

La predetta Commissione esercita le medesime funzioni anche per le attività di estetista.

2. Essa è composta da:
  - a) Presidente, che ai sensi del d. lgs 267/2000 viene individuato nella figura del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, o da suo delegato;
  - b) tre rappresentanti della categoria artigianale degli acconciatori, degli estetisti e mestieri affini;
  - c) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - d) dall'autorità sanitaria, Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ASP;
  - e) dal Comandante della Polizia Municipale o da suo delegato;
  - f) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.
3. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un dipendente del competente servizio amministrativo della Direzione Sviluppo Economico.
4. La Commissione è nominata con apposito decreto del Sindaco e dura in carica cinque anni o comunque è legata al suo mandato; i suoi membri possono essere rieletti.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso di mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive. In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
6. L'avviso di convocazione della Commissione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di giustificata urgenza la convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo di convocazione entro le 24(ventiquattro) ore precedenti la data di riunione.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Per le partecipazioni alla Commissione, compresi eventuali dipendenti fuori dall'orario di servizio, è prevista la corresponsione del gettone di presenza nella misura stabilita per legge.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti professionali e strumentali per lo svolgimento dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere effettuato da singoli o da società, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o in altra forma di impresa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005, l'esercizio dell'attività di acconciatore necessita di apposita qualifica professionale conseguita attraverso superamento di esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro :

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione o da un periodo di inserimento di un anno presso un'impresa di acconciatore, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatore, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di

inserimento è ridotto ad un anno, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della l. nr. 25/1955.

- c) Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o non riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualifica professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
  3. Il Responsabile Tecnico deve garantire la sua presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore e dev'essere iscritto nel REA contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A.
  4. Nell'impresa gestita in forma di società la qualificazione professionale deve essere in capo alla maggioranza dei soci se trattasi di impresa artigiana, in caso contrario alla persona che assume la direzione, la cui individuazione è obbligatoria e va comunicata alla competente Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria.
  5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso della qualifica professionale di barbiere, parrucchiere per uomo o per donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 174/2005.

#### **Art. 6**

##### **Caratteristiche strutturali e destinazione d'uso dei locali**

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività, rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e devono essere dotati di specifica destinazione d'uso.
2. I locali e le attrezzature da adibire all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere subordinati al preventivo parere igienico-sanitario rilasciato, secondo le vigenti normative in materia, da parte del competente servizio SIAV – ASP nr. 7 Ragusa.
3. Detti locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente areati ed illuminati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Il locale deve disporre di una zona di attesa, una zona per l'acconciatura, una zona blocco lavaggio-testa attrezzata con lavabi fissi e dotati di acqua corrente calda e fredda e scarichi regolarmente allacciati alla fognatura.
5. Nel caso di attività mista estetista acconciatore, la sala d'attesa può essere comune alle due attività, così pure i servizi igienici qualora questi siano accessibili direttamente dalla sala d'attesa.
6. Nell'esercizio deve essere presente una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido, garze, cotone idrofilo e cerotti.
7. Nel caso di attività congiunta estetista-acconciatore occorre una superficie non inferiore a mq. 40 per area di lavoro, oltre accessori nonché il possesso dei prescritti requisiti per come indicati nei rispettivi regolamenti di settore.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nelle ipotesi di:
  - Nuova attività
  - Trasferimento di attività in nuovi locali
  - Ampliamento della superficie dei locali
  - Ristrutturazione dei localiNon trovano applicazione nelle ipotesi di:
  - Subingresso nell'attività
  - Semplici opere di manutenzione dei locali

#### **Art.7**

##### **Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature.**

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dall'ASP competente per territorio.
3. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possono costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia dei locali, arredi e attrezzature.
4. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e se, previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate devono avere le caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
5. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge nr. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. Tutto il personale addetto alle attività oggetto del presente Regolamento è fatto obbligo di usare un abbigliamento che consenta di notare lo stato di pulizia.
8. Il personale deve essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Il personale deve assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad es. guanti in lattice).
9. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
10. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate.
11. Chiunque operi nell'esercizio deve essere in possesso di idoneità fisica, attestata da apposita certificazione medica rilasciata dall'ASP, con particolare riguardo all'assenza di patologie infettivo-contagiose e deve, inoltre, sottoporsi alle disposizioni del protocollo di cui al superiore comma 10.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

#### **Art. 8**

##### **Attività a fini didattici o di dimostrazione**

1. E' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione o promozionali.
2. Le attività a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a semplice comunicazione preventiva al Comune, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla legge 174/2005 in possesso della qualificazione professionale. La Comunicazione ha validità temporanea, esclusivamente per il periodo nella stessa indicata.

#### **Art. 9**

##### **Segnalazione certificata inizio attività e comunicazioni**

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore sul territorio comunale, ivi compresa la frazione di Scoglitti, è soggetto alla presentazione, alla competente Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria, di apposita **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (successivamente definita **Scia**) ai sensi dell'art. 77 comma 1, d. lgs 26 marzo 2010, n. 59 e per gli effetti di cui al d.l. 31 maggio 2010, nr 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, nr. 122.

A norma del punto 2 del comma 4 – bis dell'art. 49, d.l. 31 maggio 2010, nr. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, nr. 122, l'attività oggetto della **Scia** può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune di Vittoria.

2. Ai sensi della superiore normativa, l'esercizio dell'attività di acconciatore, rientrante nell'alveo delle altre attività artigianali, dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, ed è preceduto dalla sola presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) all'Ufficio competente. Inoltre, per come sancito dall'art. 10 della Legge 40/2007, si intendono decaduti i preesistenti vincoli numerici e quantitativi imposti dalla precedente normativa, trattandosi di attività oramai liberalizzate, non più subordinate al rilascio di autorizzazioni o licenze che configurano un'attività discrezionale dell'Amministrazione. Ne consegue che anche il compito e la funzione della Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 4, sono oltremodo rideterminati, esaurendosi nell'espressione del preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, propedeutico all'approvazione o modifica del presente Regolamento.
3. La Scia. è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) I dati anagrafici completi del richiedente;
  - b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  - c) Dichiarazione in originale o in copia autenticata del possesso della prevista qualificazione professionale in capo al titolare ditta individuale o al responsabile tecnico designato per ogni sede dell'impresa ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 174/2005 e degli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 147/2012;
  - d) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d'uso con l'esercizio dell'attività di acconciatore;
  - e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
  - f) dichiarazione di avere rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento;
  - g) dichiarazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia);
4. Alla Scia. devono essere allegati:
  - a) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;
  - b) certificato di destinazione d'uso urbanistico e/o asseverazione, a firma congiunta del tecnico e della ditta, concernente i requisiti di agibilità dei locali o la destinazione d'uso conforme all'attività da svolgere,
  - c) per i locali antecedenti il 1942: autocertificazione del proprietario, relazione tecnica, misura catastale, certificato di conformità degli impianti elettrico e di aerazione, estremi dell'autorizzazione allo scarico;
  - d) certificato e/o attestato della qualifica professionale di cui alla legge 174/2005 e ss.mm.ii.
  - e) l'elenco delle attrezzature utilizzate;
  - f) copia atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società.
  - g) parere igienico sanitario del competente servizio SIAV ASP nr. 7 Ragusa.
  - h) Certificato di idoneità sanitaria rilasciato dall'ASP;
  - i) Copia dell'atto concernente la disponibilità dei locali, debitamente registrato (titolo di possesso, contratto di locazione o quant'altro);
5. Copia della Scia. è conservata presso la sede dell'impresa e deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative alle tariffe delle prestazioni di cui al successivo articolo 13, essa va, inoltre, esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.
6. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della Scia ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
7. Sono soggetti alla stessa presentazione di apposito modulo Scia, debitamente documentato per la parte di riferimento, il trasferimento, l'ampliamento di sede, qualsiasi variazione societaria e/o del responsabile tecnico.
8. La cessazione dell'attività di acconciatore dev'essere comunicata all'Ufficio con allegata la SCIA e/o le precedenti autorizzazioni abilitanti allo svolgimento dell'attività.

#### **Art. 10**

##### **Procedimento di verifica**

1. Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della **Scia**, di cui al precedente art. 9, dà inizio alla verifica di quanto in essa dichiarato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90 e ss. mm. ii.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge il responsabile del servizio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla vigente normativa l'attività di che trattasi entro un termine fissato dall'Amministrazione, , comunque non inferiore a giorni trenta, secondo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 – bis del d.l. 78/2010 convertito con l. 122/2010.
3. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà falsi o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali nonché di quelle previste dal DPR 445/2000, può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 2.

#### **Art.11**

##### **Ripartizione del territorio**

1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è considerato zona unica.

#### **Art.12**

##### **Orari**

1. Gli orari di apertura e chiusura della attività di acconciatore sono disciplinati dalle vigenti normative che regolamentano la materia.
2. E' fatto obbligo ai titolari di attività di acconciatore di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere ben visibile dall'esterno dell'esercizio anche quando è chiuso.

#### **Art.13**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall'interno sia dall'esterno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

#### **Art. 14**

##### **Sospensione e cessazione dell'attività**

1. E' disposta la sospensione dell'attività.
  - a) qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario previsti dalla normativa vigente in materia;
  - b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.
2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita **Scia** ai sensi dell'articolo 9.
3. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività, previa comunicazione alla competente Direzione Sviluppo Economico, al massimo fino ad un anno, decorso il quale qualora la stessa non venga ripresa si intende cessata e la sua riattivazione deve essere comunicata come nuova attività, con apposita **Scia**, debitamente documentata, ai sensi del superiore articolo 9.
4. La sospensione di cui al comma 3, così come l'eventuale cessazione dell'attività vanno comunicate entro il termine massimo di giorni trenta dalla loro decorrenza.

#### **Art. 15**

##### **Sanzioni e ricorsi**

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 5 della legge 174/2005, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste per legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie, da parte delle autorità competenti, per importi non inferiori a € 250,00 e non superiori ad € 5.000,00, con le modalità di cui alla legge 689/81 e ss.mm.ii.
2. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento, quando non costituiscano violazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/00 e nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81, con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

3. Gli atti in materia di attività di acconciatore, sono impugnabili dinnanzi al T.A.R. competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.

#### **Art. 16**

##### **Attività abusive**

1. Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico ordina, previa apposita comunicazione da parte dei competenti Organi di vigilanza, la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. di cui al superiore art. 9, disponendo la chiusura immediata dei locali.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, si dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### **Art. 17**

##### **Disposizione finale**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Vittoria con deliberazione consiliare n. 13 del 6 giugno 1997 ed entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

#### **Art. 18**

##### **Ius Superveniens**

Dare atto che, qualora a seguito di variazioni legislative intervengano mutamenti nella materia oggetto della presente regolamentazione, le stesse, nelle more dell'aggiornamento, operano automaticamente.